



STATUTO della SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA

(Assunto con delibera della Adunanza Generale Straordinaria dei Soci in data 29.11.2006; iscritto al Registro delle Persone Giuridiche dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - come da comunicazione del 19.06.2007, prot. n° 33586/562/2007, Area IV URPG. - Assunto con delibera della Adunanza Generale Straordinaria dei Soci in data 20/11/2006).

Art. 1

La Società Geografica Italiana ONLVS non persegue fini di lucro, ha esclusiva finalità di solidarietà sociale e per scopo il progresso delle scienze e conoscenze geografiche, e per esso:

- a) promuove e favorisce il progresso degli studi geografici con particolare riguardo alla conoscenza del territorio, paesaggio ed ambiente, e alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. Inoltre promuove la diffusione in Italia di una cultura geografica facendosi iniziatrice, per questo scopo, di pubbliche riunioni, conferenze, escursioni, viaggi di studio, proiezioni, convegni, tavole rotonde, ecc.;
- b) promuove e favorisce ogni studio specialmente diretto alla conoscenza del territorio nazionale e di tutte le altre regioni della Terra, specialmente quelle con le quali più stretti sono, o possono divenire, i rapporti economici, culturali e politici dell'Italia e dell'Europa;
- c) incrementa la Biblioteca e la Cartoteca nelle quali si adunino e si conservino i principali periodici e le principali pubblicazioni di carattere e di interesse geografico, realizzando un servizio di documentazione scientifica in campo geografico e cartografico;
- d) pubblica e distribuisce ai propri Soci un Bollettino comprendente scritti originali e un ampio notiziario di fatti e di pubblicazioni comunque interessanti il progresso della geografia e delle conoscenze geografiche; può pubblicare anche opere di carattere monografico, siano queste memorie scientifiche come resoconti di viaggio e di missioni, ecc.;
- e) mantiene rapporti con le altre Società Geografiche e altri sodalizi geografici, sia italiani sia stranieri, con altri Enti culturali nazionali e internazionali, e con gli organismi di ricerca della Pubblica Amministrazione con particolare riguardo a quelli che perseguono finalità scientifiche in campo geografico, quali l'Istituto Geografico Militare, l'Istituto Idrografico della Marina, ecc., con i quali potrà tenere rapporti di collaborazione e coordinare la propria attività, mediante appositi accordi;
- f) conferisce attestazioni di benemerenzza. È impedito espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2

La Società Geografica Italiana ha sede in Roma, con facoltà al Consiglio direttivo di nominare fiduciari regionali e subregionali, definendone i compiti, relativi soprattutto ai rapporti fra la sede e i Soci altrove residenti e alla divulgazione delle attività svolte dal Sodalizio, e le eventuali incompatibilità.

Art. 3

La Società è costituita di Soci effettivi, Soci familiari, Soci corrispondenti e Soci d'onore. Possono essere Soci di tutte le categorie sopra indicate anche cittadini stranieri.

È esclusa espressamente la temporaneità del rapporto associativo

Art. 4

I Soci effettivi e i Soci familiari versano quote annuali, secondo le modalità prescritte dal Regolamento. I soli Soci effettivi possono, peraltro, assumere la qualifica di vitalizi versando una tantum la quota appositamente determinata.



Art. 5

Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali, se dovute, hanno diritto a votare per le elezioni dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. I Soci familiari possono votare, ma non sono eleggibili

Art. 6

Possono essere nominati dall'Adunanza generale dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, Soci d'onore persone che abbiano particolarmente contribuito al progresso della geografia. Possono essere nominati, con le stesse modalità, Soci corrispondenti quelle persone che esercitano normalmente la loro attività nel campo degli studi geografici ed abbiano acquistato particolari benemeritenze rispetto alla Società.

Art. 7

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
- b) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- c) da eccedenze di bilancio se destinate ad incrementare il patrimonio;
- d) delle quote versate dai Soci a vita..

Art. 8

Per il raggiungimento dei propri scopi la Società dispone:

- a) delle quote sociali;
- b) delle oblazioni volontarie dei soci;
- c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
- d) dei proventi delle iniziative promosse dalla Società;
- e) da cessione a terzi di pubblicazioni della Società o, comunque, di proprietà della Società;
- f) dei proventi del patrimonio

Art. 9

Il patrimonio finanziario della Società deve essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o da enti pubblici, salvo le normali disponibilità finanziarie che devono essere depositate ad interesse presso Istituti di credito di rilievo nazionale. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 10

Sono organi della Società:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- l'Adunanza Generale dei Soci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

Il Presidente sovrintende all'attività della Società e in tale qualità:

- a) rappresenta la Società in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con terzi e con le autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e dispone per le Adunanze dei Soci;
- c) formula l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio e per le Adunanze generali dei Soci;



- d) stipula i contratti, firma la corrispondenza (tranne, eventualmente, per ciò che egli può delegare) e gli Atti della Società;
- e) cura che sia dato corso alle deliberazioni del Consiglio;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento sociale;
- g) propone al Consiglio gli atti ordinari e straordinari riguardanti il contratto di lavoro del personale;
- h) ha facoltà di deliberare in caso di necessità o urgenza informandone il Consiglio direttivo nella prima riunione successiva;
- i) dispone quanto altro occorra per l'ordinario funzionamento della Società.

Art. 12

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal vicepresidente più anziano di carica. Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio, il Consiglio direttivo, constatata la cessazione, designa, possibilmente nella persona del vicepresidente più anziano di carica, un reggente della Presidenza e contemporaneamente indice l'Adunanza Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente, da tenersi entro 60 giorni.

Art. 13

Chi per più di un mandato abbia svolto le funzioni di Presidente può essere nominato dall'Adunanza Generale Ordinaria dei Soci Presidente emerito, con diritto di prendere parte alle sedute del Consiglio direttivo senza voto deliberativo.

Art. 14

La Società è retta da un Consiglio direttivo, composto dal Presidente, due vicepresidenti e dodici consiglieri. Uno dei vicepresidenti e almeno cinque dei consiglieri sono scelti tra rappresentanti ufficiali della geografia nell'insegnamento universitario. Il Consiglio direttivo, su proposta motivata del Presidente e con il voto favorevole di due terzi dei membri eletti, può cooptare, per la durata del proprio mandato, fino a due ulteriori membri.

Art. 15

I Ministeri e altri Enti che contribuiscano al bilancio di esercizio della Società con propri contributi possono designare un loro rappresentante ad assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, con voto consultivo. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono inoltre essere invitate dal Presidente, di volta in volta, persone la cui partecipazione, a titolo consultivo, sia ritenuta utile per particolari finalità.

Art. 16

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dalle Adunanze Generali;
- b) formulare il bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo, da presentare entrambi all'approvazione dei Soci nelle Adunanze Generali ordinarie;
- c) dare disposizioni di massima per le pubblicazioni sociali;
- d) proporre il conferimento delle onorificenze sociali, da sottoporre all'approvazione dell'Adunanza dei Soci;
- e) nominare, anche fra i non soci, il Segretario generale, il Bibliotecario, nonché altro personale e prendere nei loro confronti tutti i provvedimenti necessari, su proposta del Presidente;
- f) designare fra i Soci il Direttore e il Redattore del Bollettino, nonché distribuire fra i consiglieri i necessari incarichi di soprintendere a determinate attività sociali;
- g) deliberare sulle domande di ammissione a socio e sulla eventuale radiazione di Soci morosi;
- h) deliberare circa tutti gli altri provvedimenti che siano ritenuti utili al conseguimento dei fini sociali;
- i) proporre il Regolamento sociale che assicuri, tra l'altro, l'uniformità del rapporto associativo e delle relative modalità associative, volte a garantirne l'effettività.



SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA

ONLY'S

Lo stesso Regolamento può prevedere incompatibilità e limiti temporali di mandato per i componenti degli organi elettivi.

Art. 17

Perché le riunioni del Consiglio siano dichiarate valide occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, compreso in tal numero il Presidente o chi ne esercita la funzione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 18

L'Adunanza Generale dei Soci è costituita da tutte le categorie dei Soci ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 19

La Presidenza deve convocare annualmente due Adunanze Generali ordinarie, la prima entro il mese di marzo, la seconda entro quello di novembre. Ove occorra sono convocate in stretta successione di tempo una Adunanza ordinaria e una Adunanza straordinaria di cui al successivo art. 21. In ogni caso nella prima Adunanza ordinaria si dovrà procedere:

- a) all'esame e approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente;
- b) all'esame e approvazione del bilancio sociale consuntivo relativo all'anno precedente, dopo sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) all'esame e approvazione di eventuali proposte di modifiche del Regolamento sociale;
- d) all'eventuale convalida di onorificenze sociali e di nomine a socio d'onore e corrispondente proposte dal Consiglio;
- e) alla radiazione di Soci resisi indegni di restare a far parte della Società;
- f) ove occorra, alla elezione delle cariche sociali, mediante lo spoglio, nel corso dell'Adunanza, delle schede di votazione pervenute fino al momento in cui essa dichiarata aperta.

Nell'Adunanza ordinaria di novembre si deve provvedere:

- a) all'esame e all'approvazione del programma scientifico della Società per l'anno o per gli anni successivi;
- b) all'esame e all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- c) all'eventuale convalida di onorificenze sociali proposte dal Consiglio e per le quali si ravvisi particolare urgenza di assegnazione.

Art. 20

Le proposte presentate da parte di Soci per l'inserimento nell'ordine del giorno delle Adunanze Generali ordinarie devono pervenire alla Presidenza della Società entro i mesi, rispettivamente, di gennaio e di settembre. Qualora le proposte siano presentate da meno del 10% dei soci, il Consiglio direttivo decide circa la loro iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 21

Le Adunanze generali straordinarie vengono convocate entro 30 giorni su delibera del Consiglio direttivo che ne fissa l'ordine del giorno, oppure su richiesta scritta presentata da almeno il 10% dei Soci effettivi aventi diritto al voto. Una copia del bilancio consuntivo e della relazione della Presidenza sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente devono essere trasmesse al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dopo che siano stati approvati dall'Adunanza Generale.

Art. 22

Le Adunanze Generali, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando intervenga personalmente o per delega almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può avvenire, se non diversamente specificato nell'invito, non prima del giorno successivo, le Adunanze sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti di persona o per delega. A ciascun socio che interviene di persona non possono essere conferite più di tre deleghe.



Le deliberazioni delle Adunanze Generali sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti di persona o per delega, salvo il disposto dell'art. 31 per le modifiche allo Statuto.

Art. 23

Al controllo dell'amministrazione della Società è preposto un Collegio dei Revisori dei Conti di cinque membri effettivi e due supplenti. Tre dei membri effettivi e i due supplenti sono eletti dall'Adunanza Generale dei Soci, essendo i restanti due effettivi nominati rispettivamente dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il funzionamento del Collegio è stabilito dal regolamento sociale.

Art. 24

Le elezioni del Presidente, dei vicepresidenti, dei consiglieri e dei revisori hanno luogo per scrutinio segreto, anche a mezzo posta, con votazione unica. I risultati delle elezioni, per quanto riguarda il Presidente e i vicepresidenti, devono essere comunicati al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ambientali, Direzione generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

Art. 25

Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può eventualmente deliberare il rimborso delle spese che i suoi componenti e revisori debbano sostenere per partecipare alle riunioni, ovvero per assolvere a determinati incarichi loro conferiti.

Art. 26

Il Presidente, i vicepresidenti e i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora un membro del Consiglio direttivo, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione mediante immissione nella carica del primo dei non eletti e, nel caso, dei susseguenti non eletti. Tuttavia, qualora il Consiglio direttivo, per qualsiasi causa, si riduca a meno di otto componenti occorre provvedere al suo rinnovo totale da effettuarsi, mediante elezione da parte dell'Adunanza Generale (ordinaria o straordinaria se occorre), entro 60 giorni dall'avvenuta riduzione. Nel frattempo, il Presidente, o chi ne esercita le funzioni, si limita a compiere gli atti indispensabili al normale funzionamento della Società.

I revisori dei conti restano parimenti in carica per quattro anni.

Art. 27

I componenti del Consiglio che per tre volte consecutive manchino senza validi motivi alle sedute consiliari decadono dalla carica.

Art. 28

Il Segretario generale, di cui al precedente art. 16, è coadiuvato nelle sue funzioni da un Ufficio sociale e da altro personale, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti dal Regolamento e, ove occorra, da ulteriori deliberazioni del Consiglio. Il Segretario generale dipende direttamente dal Presidente e attende sotto la sua direzione:

- a) alla esecuzione delle deliberazioni della Presidenza e del Consiglio direttivo;
- b) alla redazione della corrispondenza e dei processi verbali delle Adunanze dei Soci e del Consiglio;
- c) alla sorveglianza della regolare tenuta dello schedario dei Soci;
- d) alla sorveglianza della Biblioteca e Cartoteca e di ogni altra struttura nella quale si articola il patrimonio culturale della Società;
- e) alla direzione e vigilanza di tutto il personale.

Art. 29

La durata della Società Geografica Italiana è illimitata.

Il suo scioglimento può essere effettuato dietro deliberazione di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.



SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA
ONLUS

In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa avvenuto, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto si deve fare riferimento alle leggi vigenti. Mediante apposito Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento della Società nelle sue varie attività, nonché quelle per l'assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le sue esigenze. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio direttivo prendere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

Art. 31

Qualora si intenda modificare lo Statuto, in tutto o in parte, il Presidente della Società sottopone le necessarie proposte ad una Adunanza Generale straordinaria dei Soci previa deliberazione del Consiglio direttivo. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali, se dovute, hanno diritto a votare. Le modificazioni proposte devono essere comunicate ai Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Adunanza Generale alla quale saranno sottoposte. Per l'approvazione occorre il voto dei due terzi dei Soci presenti di persona o per delega all'Adunanza stessa. A questo specifico fine ogni socio può ricevere una sola delega.

Art. 32

Nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in ogni segno distintivo sociale è presente la denominazione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o l'acronimo "ONLUS".